
Informativa ai partecipanti dei fondi comuni di investimento BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2018, BancoPosta Obbligazionario Italia Settembre 2018, BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2019, BancoPosta Obbligazionario Italia Marzo 2020, BancoPosta Mix Giugno 2020, BancoPosta Primo, BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine e BancoPosta Obbligazionario Italia 5 anni

Preliminarmente, si precisa che il modello organizzativo prescelto da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (BPF) prevede che, con riferimento ai fondi BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2018, BancoPosta Obbligazionario Italia Settembre 2018, BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2019, BancoPosta Obbligazionario Italia Marzo 2020, BancoPosta Mix Giugno 2020, BancoPosta Primo, BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine e BancoPosta Obbligazionario Italia 5 anni, BPF istituisce e gestisce i fondi.

Pertanto, si illustrano di seguito le policy di best execution, di gestione delle situazioni di conflitto d'interesse e per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari per i fondi suddetti e il documento informativo in materia di incentivi e reclami, tenendo conto del modello organizzativo sopra rappresentato.

DOCUMENTO INFORMATIVO IN MATERIA DI INCENTIVI E RECLAMI

Con riguardo ai fondi istituiti, BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (la "SGR") mette a disposizione dei clienti alcune informazioni sui rapporti intercorrenti tra la SGR e gli altri operatori, in particolare Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito "Poste Italiane"), soggetto incaricato del collocamento degli OICVM (fondi comuni d'investimento) medesimi, e descrive le modalità di presentazione dei reclami e il processo di gestione degli stessi.

* * *

La SGR corrisponde commissioni a Poste Italiane; in particolare, sulla base della convenzione di collocamento stipulata con Poste Italiane, la SGR corrisponde alla stessa il 100% della "commissione di sottoscrizione" posta a carico dell'investitore, ove prevista, nonché il 60% della "commissione di gestione" e il 100% della "commissione di collocamento", ove prevista, poste a carico dei fondi.

La SGR partecipa ai processi di formazione e informazione della rete di vendita di Poste Italiane.

Poste Italiane presta a favore dei clienti il servizio di consulenza in materia di investimenti. Poste Italiane invia al cliente rendicontazione periodica con informazioni sul portafoglio complessivamente detenuto, sulla persistenza dell'adeguatezza, sulle consulenze erogate nel periodo di riferimento e sui costi applicati con indicazione della redditività del portafoglio.

Poste Italiane, in qualità di collocatore degli OICVM istituiti dalla SGR, svolge inoltre un insieme di attività propedeutiche alla vendita dei prodotti:

- formazione nel continuo della rete di vendita (erogazione di corsi in aula e tramite modalità e-learning);
- informativa sul funzionamento dei fondi e sulla gamma dei prodotti offerti tramite call center (numero gratuito 800.00.33.22) e su internet (www.poste.it).

Poste Italiane ha implementato una procedura di vendita a sportello e/o tramite promotori finanziari che permette l'instaurazione del rapporto con il cliente, tramite operazioni di sottoscrizione, e la sua gestione amministrativa.

Inoltre, Poste Italiane offre alla clientela assistenza al fine di assicurare un proficuo rapporto con la stessa prestando le attività e i servizi di seguito descritti:

- a) passaggio tra fondi;
- b) versamenti aggiuntivi;
- c) rimborso e/o liquidazione di quote;
- d) apertura di Piani di Rimborso Programmati ed eventuali successive modifiche, sospensione e/o riattivazione o revoca;
- e) aperture di Piani di Accumulo ed eventuali successive modifiche, sospensione e/o riattivazione o revoca;
- f) ricezione delle richieste di cambio di intestazione delle quote dei fondi anche a seguito di decesso;
- g) variazione di recapito.

Poste Italiane, tramite gli Uffici Postali abilitati ovvero via internet nei confronti dei clienti titolari di servizi online, fornisce informazioni sulla posizione del cliente e sul valore delle quote. Inoltre, sempre per il tramite degli uffici postali abilitati ovvero via internet, mette a disposizione della clientela copia della Relazione annuale e della Relazione semestrale dei fondi.

* * *

La SGR percepisce dai fondi una commissione di gestione, nella misura prevista dalla documentazione d'offerta dei fondi. Sono a carico dei fondi altre commissioni e spese (quali, a titolo esemplificativo, la commissione riconosciuta al Depositario, le commissioni di negoziazione, le spese di revisione contabile, ecc.), nella misura prevista dalla documentazione d'offerta dei fondi.

La SGR può concedere ai "Clienti Professionali di diritto" di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB 20307/2018, che abbiano in essere specifici accordi con la SGR, una retrocessione della commissione di gestione disciplinata per ogni singolo Fondo.

Si informa che la SGR, al fine di ottenere un incremento della qualità del servizio di gestione reso, si può avvalere della ricerca in materia di investimenti fornita da soggetti terzi, a fronte di pagamenti diretti da parte della SGR medesima. I prestatori di servizi di ricerca selezionati dalla SGR sono imprese specializzate nella fornitura di ricerca nonché imprese di investimento che forniscono servizi di esecuzione degli ordini o controparti con cui la SGR opera in contropartita diretta per conto dei fondi gestiti. In tale caso, la SGR verifica preventivamente che le imprese di investimento/controparti abbiano identificato separatamente gli oneri per i servizi di esecuzione / costi di transazione rispetto agli oneri per il servizio di ricerca.

* * *

Ulteriori informazioni sono rese disponibili su richiesta del cliente indirizzata a BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma.

Inoltre, si segnala che la SGR, al fine di perseguire gli interessi degli investitori, si è dotata di:

- una politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse;
- una strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini;
- una strategia per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICVM gestiti.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet della SGR (www.bancopostafondi.it).

* * *

Per eventuali reclami l'investitore può rivolgersi alla SGR, inoltrando comunicazione in forma scritta all'indirizzo della sede legale della medesima (BancoPosta Fondi S.p.A. SGR - Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma).

I reclami sono trattati dall'Unità Transfer Agent, Servizio Operations, con il supporto della Funzione Compliance.

La SGR tratterà i reclami ricevuti con la massima diligenza, valutandoli anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni eventualmente assunte dall'Arbitro e comunicando per iscritto all'investitore, a mezzo lettera raccomandata A/R, al domicilio dallo stesso indicato, le proprie determinazioni entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. I dati e le informazioni concernenti i reclami saranno conservati nel Registro dei reclami istituito dalla SGR e tenuto a cura della Funzione Compliance.

Nel caso in cui il Cliente non riceva la risposta al reclamo nei termini stabiliti o nell'ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, dello stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo, il Cliente potrà presentare ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 ed operativo dal 9 gennaio 2017.

Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Possono essere sottoposte all'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo inferiore a 500.000 euro, relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio. Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data.

Per maggiori informazioni sulle modalità per esperire il ricorso all'ACF è possibile fare riferimento al sito internet della SGR www.bancopostafondi.it e al sito internet www.acf.consob.it.

Informativa relativa alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla SGR ai sensi degli artt. 99 e 101 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018

1. Premessa

Il presente documento si pone l'obiettivo di illustrare la politica di esecuzione e trasmissione degli ordini della SGR con riferimento alla gestione diretta dei propri OICVM.

Al momento BancoPosta Fondi SGR (di seguito, "BPF SGR") gestisce direttamente i seguenti fondi dalla stessa istituiti: "BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2018", "BancoPosta Obbligazionario Italia Settembre 2018", "BancoPosta Obbligazionario Italia Dicembre 2019", "BancoPosta Obbligazionario Italia Marzo 2020", "BancoPosta Mix Giugno 2020", "BancoPosta Primo", "BancoPosta Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine" e "BancoPosta Obbligazionario Italia 5 anni" (di seguito, i "Fondi").

Per quanto concerne gli OICVM, istituiti da BPF SGR, ma gestiti da terze SGR (SGR Gestori), si applicano le strategie di esecuzione e/o di trasmissione adottate dalle SGR gestori.

* * *

In considerazione della politica di investimento dei Fondi (investimento in strumenti finanziari di debito e del mercato monetario ed ETF e utilizzo di strumenti finanziari derivati), BPF SGR esegue le proprie decisioni di investimento direttamente o trasmette ordini a intermediari negoziatori con riferimento all'operatività su strumenti finanziari derivati. A tale riguardo, la normativa di riferimento prevede che la SGR debba adottare "misure per l'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti" e "misure per la trasmissione degli ordini". Ciò premesso, la SGR osserva, in particolare, gli artt. 99, 100 e 101 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018.

2. Fattori di scelta

BPF SGR si è dotata di una strategia di esecuzione e trasmissione in cui i singoli fattori considerati assumono importanza relativa differente nelle diverse fasi di scelta. Nei successivi paragrafi si descrive come la SGR, in ogni fase del processo, attribuisca differente livello di significatività e importanza ai fattori di scelta, in considerazione delle caratteristiche del cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari e delle sedi di esecuzione.

Nel loro complesso, le scelte definite per il raggiungimento del miglior risultato possibile nell'interesse del cliente prendono in considerazione i seguenti fattori:

- prezzo e costi dell'esecuzione;
- rapidità di esecuzione;
- probabilità di esecuzione;
- probabilità di regolamento;
- natura dell'ordine: ai fini del raggiungimento della best execution possono rilevare caratteristiche dell'ordine quali lo strumento finanziario oggetto dell'ordine e la dimensione dell'ordine stesso;
- efficienza operativa;
- qualsiasi altra considerazione pertinente: viene inteso sotto questa categoria qualsiasi altro fattore, in aggiunta a quelli sopra riportati, che possa essere ritenuto rilevante per l'esecuzione / trasmissione dell'ordine alle migliori condizioni.

3. Selezione delle controparti

Per l'esecuzione / trasmissione degli ordini, BPF SGR può avvalersi esclusivamente di controparti / intermediari autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della SGR medesima. La lista delle controparti / intermediari viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di BPF SGR a seguito di un processo periodico di selezione e monitoraggio.

Per l'operatività su derivati quotati, BPF SGR ha selezionato quale intermediario BNP Paribas Securities Services London, società appartenente al gruppo BNP Paribas.

Nel caso in cui BPF SGR intende avvalersi di intermediari per l'esecuzione degli ordini, provvede ad acquisire la policy degli intermediari esterni di cui intende avvalersi e ne verifica la coerenza con la propria strategia di best execution.

4. Selezione delle sedi di esecuzione

Al fine di individuare i canali attraverso i quali eseguire direttamente gli ordini, è stata effettuata una selezione partendo dall'elenco delle possibili "sedi di esecuzione" ed escludendo quelle dove non sono ammesse le SGR, in relazione a quanto previsto dai regolamenti che le disciplinano, nonché le "sedi di esecuzione" ove non sono trattati gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria e gli ETF o che presentano volumi di scambi non significativi, sulla base di quanto emerso dai dati reperiti.

Si è pervenuti quindi ad una lista più ristretta di "sedi di esecuzione" dove vengono trattati strumenti finanziari di natura obbligazionaria e gli ETF e si è provveduto a valutarne i volumi trattati, i requisiti tecnologici e i costi di accesso. Gli ordini possono anche essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione ove ciò corrisponda al miglior interesse dei patrimoni gestiti.

La selezione effettuata ha portato ad individuare, ad oggi, le seguenti "sedi di esecuzione": BondVision, Tradeweb e Bloomberg; gli ordini possono essere inoltre eseguiti attraverso l'utilizzo di messaggistica Bloomberg o tramite modalità telefonica.

5. Scelta dei canali da utilizzare per lo specifico ordine

Al fine di scegliere tra le sedi di esecuzione individuate quelle che, di volta in volta, devono essere utilizzate per l'attività di compravendita degli strumenti finanziari oggetto di investimento, sono state adottate procedure che consentono di individuare per ogni tipologia di strumento finanziario da trattare le relative sedi di esecuzione.

In particolare, si evidenzia che i fattori presi in considerazione per la definizione dei comportamenti sono: la tipologia dello strumento finanziario, la dimensione dell'ordine, le aspettative di prezzo, la rapidità e la probabilità di esecuzione.

6. Scelta delle controparti da mettere in competizione per lo specifico ordine

Nella fase precedente l'esecuzione degli ordini si provvede ad individuare le controparti da mettere in competizione nel singolo trade considerando, in ordine di importanza, i seguenti fattori:

- 1 prezzo;
- 2 efficienza operativa.

7. Monitoraggio

Il monitoraggio dell'efficacia della strategia si traduce nel monitoraggio continuo dei fattori di scelta considerati in ogni fase del processo, con particolare riferimento ai "canali" e alle "controparti".

Sono inoltre effettuati controlli periodici sull'efficacia e sull'applicazione della strategia con riferimento ai prezzi applicati, al confronto dei prezzi tra i differenti canali, al rispetto delle modalità di esecuzione definite dalla presente procedura per tipologia di strumento finanziario e per sede di esecuzione.

8. Riesame

Su base almeno annuale la SGR, sulla base delle informazioni oggetto dei controlli sopra descritti e di ogni altra informazione disponibile, valuta se è necessario modificare / revisionare la strategia di esecuzione e trasmissione.

La revisione della strategia di esecuzione / trasmissione potrebbe comportare le seguenti variazioni:

- includere nuove o diverse sedi o controparti / intermediari;
- assegnare una diversa importanza relativa ai fattori di best execution scelti precedentemente;
- modificare altri aspetti della strategia, sulla base di decisioni di carattere strategico/gestionale assunte dalla SGR in relazione a nuove esigenze operative.

9. Approvazione della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

Al Consiglio di Amministrazione di BPF SGR compete l'approvazione di tutte le procedure che le varie funzioni aziendali coinvolte devono osservare nelle fasi di implementazione, attuazione, monitoraggio e riesame della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini. In particolare, è sottoposta all'approvazione

del Consiglio di Amministrazione la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini nei suoi vari aspetti nonché le revisioni periodiche della stessa.

DOCUMENTO DI SINTESI DELLA POLITICA DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI DERIVANTI DALLA ISTITUZIONE E GESTIONE DI FONDI DA PARTE DI BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (di seguito "BPF"), appartenente al Gruppo Poste Italiane, ha predisposto, applica e mantiene una politica volta a identificare e gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d'interessi che potrebbero ledere gli interessi dei clienti/degli OICVM istituiti da BPF.

La SGR, nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, si ispira ai seguenti principi:

- equo trattamento degli investitori finali al fine di evitare di avvantaggiare uno o più portafogli gestiti a danno (ancorché potenziale) di altri;
- autonomia ed indipendenza nelle decisioni di investimento;
- confidenzialità e riservatezza delle informazioni riguardanti i portafogli gestiti cui sono tenuti i dipendenti e/o collaboratori della SGR.

Rientrano nella nozione di conflitto di interesse le situazioni nelle quali, nella prestazione dei servizi di BPF, si determini una contrapposizione tra gli interessi di BPF e/o del proprio Gruppo di appartenenza rispetto a quelli dei suoi clienti/OICVM gestiti ovvero dei clienti di BPF tra loro.

L'ambito di individuazione dei conflitti d'interesse tiene conto, in particolare, del diverso ruolo assunto da BPF con riguardo alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, modulando - nel rispetto del principio della proporzionalità - i presidi previsti in funzione della natura delle attività svolte:

- con riferimento al fondo BancoPosta Azionario Euro, BPF istituisce e gestisce tale fondo, con delega ex art. 33, comma 4 del TUF ad Amundi SGR S.p.A.; con riferimento al fondo BancoPosta Selezione Attiva, BPF istituisce e gestisce tale fondo, con delega ex art. 33 comma 4 del TUF ad Amundi Asset Management S.A. (Amundi); con riferimento al fondo BancoPosta Orizzonte Reddito, BPF istituisce e gestisce tale fondo, con delega ex art. 33 comma 4 del TUF ad Eurizon Capital SGR S.p.A. (Eurizon); con riferimento ai fondi BancoPosta Mix 1, Mix 2, Mix 3, Azionario Internazionale, Evoluzione 3D, Evoluzione 3D I 2016, Cedola Dinamica Novembre 2022, Evoluzione 3D Luglio 2021, Cedola Dinamica Febbraio 2023, Evoluzione 3D Ottobre 2021, Cedola Dinamica Maggio 2023, CedolaChiara Maggio 2022, Progetto Giugno 2023, CedolaChiara Settembre 2022, Sviluppo Mix Settembre 2021, CedolaChiara Dicembre 2022, Sviluppo Mix Dicembre 2021, CedolaChiara Marzo 2023, Sviluppo Mix Marzo 2022, CedolaChiara Giugno 2023, Sviluppo Mix Giugno 2022, CedolaChiara Settembre 2023, Sviluppo Mix Dicembre 2022, CedolaChiara 2024 I e Sviluppo Mix 2023 I, BPF istituisce e gestisce tali fondi, con delega ex art. 33 comma 4 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF) ad Anima SGR S.p.A. (Anima);
- con riferimento ai restanti fondi istituiti dalla SGR, BPF svolge l'attività di gestione finanziaria diretta.

Poste Italiane S.p.A. è la società che controlla BPF al 100%. Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta è il collocatore unico dei fondi istituiti da BPF.

Si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione di BPF è composto da cinque membri, dei quali tre sono dirigenti della Capogruppo Poste Italiane. La documentazione di offerta dei fondi fornisce specifiche informazioni sui profili e le attività svolte dai singoli consiglieri.

Si segnala altresì che anche la circostanza che soggetti del Gruppo di appartenenza di BPF svolgono attività di natura diversa nell'ambito dei servizi finanziari e di investimento (raccolta del risparmio, servizi di pagamento, servizio di intermediazione in cambi, promozione e collocamento di finanziamenti concessi da banche, collocamento di strumenti/prodotti finanziari, servizio di consulenza in materia di investimenti, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari) rileva ai fini dell'individuazione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti/OICVM di BPF.

BPF si avvale di servizi amministrativi, logistici, tecnologici e informatici prestati da società del Gruppo di appartenenza. Si rappresenta peraltro come BPF sia soggetta a poteri di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo Poste Italiane.

BPF presta, tra l'altro, il servizio di gestione di portafogli a favore di Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A., compagnie assicurative appartenenti al Gruppo Poste Italiane.

In relazione a quanto sopra evidenziato, situazioni di potenziale conflitto di interesse potrebbero verificarsi in caso di:

- investimento diretto da parte di BPF ovvero da parte delle SGR gestori, per conto degli OICVM rispettivamente gestiti da BPF ovvero istituiti da quest'ultima, in strumenti finanziari emessi da società del Gruppo Poste Italiane o nelle quali una società del medesimo Gruppo sia controparte o intermediario;
- presenza di soggetti rilevanti (soci, membri degli organi amministrativi e di controllo, i dipendenti e, in generale, i collaboratori di BPF) che ricoprono incarichi (consigliere di amministrazione e/o sindaco, Amministratore Delegato, ovvero altre cariche direttive) e/o detengano partecipazioni societarie dirette rilevanti in società i cui strumenti finanziari emessi siano oggetto di investimento o che intrattengano determinati rapporti d'affari con BPF e/o le SGR gestori;
- investimento da parte di BPF e delle SGR gestori, per conto degli OICVM, rispettivamente gestiti o istituiti da BPF, in OICVM istituiti da BPF (OICVM collegati);
- operazioni di sottoscrizione/rimborso di quote di OICVM istituiti e/o gestiti da BPF che possono privilegiare interessi di uno o più clienti degli stessi OICVM a discapito di quelli degli altri clienti.

Al fine di mitigare le differenti fattispecie di potenziali conflitti d'interessi individuate, sono state definite idonee misure.

Si rappresenta che il Gruppo Poste Italiane ha adottato un Codice Etico, per tutti i dipendenti del Gruppo anche in relazione alle situazioni di conflitto di interesse.

BPF ha adottato un Codice Deontologico, contenente le principali regole di comportamento che i componenti degli Organi Aziendali, i dipendenti e i collaboratori di BPF sono tenuti a rispettare nello svolgimento della propria attività al fine di promuovere la correttezza dei comportamenti individuali, il buon funzionamento dei mercati e la trasparenza informativa verso gli investitori, in conformità alle disposizioni di legge. Il Codice è improntato a principi di tutela del cliente, indipendenza e correttezza. All'interno del Codice, apposite previsioni disciplinano il compimento delle cosiddette "operazioni personali" da parte dei soggetti rilevanti.

Con riferimento all'attività d'investimento per conto degli OICVM affidata a SGR gestori, gli accordi stipulati disciplinano i flussi informativi tra BPF e le SGR gestori a supporto dell'individuazione e della gestione dei potenziali conflitti di interesse.

BPF, in conformità a quanto disciplinato dalla normativa vigente, ha istituito all'interno della propria struttura organizzativa, tra l'altro, la Funzione Compliance, il cui compito è quello di contribuire a preservare BPF dal rischio di non conformità alla normativa applicabile in relazione alle attività svolte da BPF.

In particolare la Funzione Compliance ha il compito di identificare le potenziali situazioni di conflitto d'interessi. La Funzione ha istituito e aggiorna in modo regolare un registro nel quale riporta le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto d'interesse. La Funzione registra anche le "operazioni personali" compiute e comunicate da soggetti rilevanti di BPF e monitora il compimento delle "operazioni personali" che hanno ad oggetto quote di OICVM istituiti da BPF.

Con particolare riferimento all'investimento in OICVM istituiti da BPF (OICVM collegati), si evidenzia come tale operatività sia consentita, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti di gestione, per alcuni fondi. Laddove tale operatività sia consentita, sussistono previsioni normative rappresentate nella documentazione d'offerta che disciplinano le modalità di applicazione delle commissioni a carico degli OICVM.

In relazione al conflitto d'interessi di uno o più clienti degli OICVM istituiti da BPF a discapito di quelli degli altri, sono operativi dei presidi, descritti nei Regolamenti dei fondi, attinenti le modalità di valorizzazione delle richieste di rimborso volti a tutelare la generalità dei partecipanti.

Con riguardo, poi, al conflitto d'interesse di Poste Italiane, in quanto controllante di BPF, unico collocatore dei fondi istituiti da BPF e destinataria di parte delle commissioni percepite da BPF, si evidenzia come tale circostanze vengano rappresentate nell'ambito del Prospetto degli OICVM.

Si precisa che le SGR Gestori adottano specifiche politiche di gestione delle situazioni di conflitto d'interesse delle quali si riporta nel presente sito la relativa informativa.

Documento informativo relativo alla strategia per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICVM gestiti da BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

Ai sensi dell'art. 112 del Regolamento CONSOB 20307/2018, le Società di gestione del risparmio (di seguito, "SGR") sono tenute ad adottare, applicare e mantenere una strategia per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICVM gestiti, ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato.

Il suddetto obbligo, dal punto di vista del rapporto tra la SGR e gli investitori, rappresenta un'esplicitazione del dovere generale di diligenza, correttezza e trasparenza cui le SGR devono uniformarsi nei rapporti con i predetti soggetti.

Alla luce di tale previsione e considerato che BancoPosta Fondi SGR (di seguito, "BPF SGR") gestisce - direttamente o delegandone la gestione ai sensi dell'art. 33 del TUF - fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati, il cui patrimonio può essere investito, tra l'altro, in strumenti finanziari (ad esempio, azioni di SICAV) a cui potrebbero essere associati diritti di voto, si rende necessario definire e disciplinare il processo di partecipazione nelle assemblee (ordinarie/straordinarie, dei partecipanti/degli obbligazionisti) delle società/degli OICVM partecipati dai Fondi, allo scopo di assicurare l'esercizio di tali diritti nell'interesse dei Fondi e dei relativi partecipanti.

Il presente documento si aggiunge e integra altri documenti di BPF SGR che pure prevedono presidi volti a rafforzare la tutela dei partecipanti ai fondi istituiti e/o gestiti da BPF SGR.

* * *

BPF SGR assume le decisioni in ordine all'eventuale partecipazione ad un'assemblea della società emittente ed alle modalità di esercizio del diritto di voto nell'esclusivo interesse dei partecipanti ai Fondi.

La valutazione relativa all'esercizio del diritto di voto è effettuata da BPF SGR sulla base di un'analisi costi – benefici che considera anche gli obiettivi e la politica di investimento di ciascun OICVM gestito.

BPF SGR non esercita il diritto di voto nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti, in un vantaggio per i propri clienti, come, ad esempio, nel caso in cui l'ammontare effettivamente detenuto sui singoli OICVM gestiti sia esiguo rispetto alla capitalizzazione di borsa del singolo strumento finanziario.

BPF SGR documenta la propria valutazione motivata sull'opportunità di partecipare o meno all'assemblea e sul voto da esprimere in relazione ai punti dell'ordine del giorno di particolare rilevanza quali, a titolo esemplificativo, quelli riguardanti le strategie aziendali della società emittente.

BPF SGR:

- esercita i diritti di voto nel rispetto delle policy adottate da BPF SGR medesima per la gestione dei conflitti di interesse;
- non esercita i diritti di voto ove si renda necessario bloccare gli strumenti finanziari per un periodo di tempo prolungato, attività che potrebbe impedire di approfittare di eventuali opportunità di mercato;
- non divulga all'esterno ed in particolare alle altre società del gruppo di appartenenza informazioni relative alle proprie intenzioni di voto nelle assemblee delle società emittenti gli strumenti finanziari presenti nel patrimonio dei Fondi.

Nell'ipotesi in cui BPF SGR intenda avvalersi di un soggetto terzo delegato per l'esercizio dei diritti di voto (ivi incluso il gestore delegato ex art. 33 del TUF), BPF SGR valuta le Policy adottate dal delegato monitorando l'esercizio del diritto di voto da parte dello stesso, richiedendo un riscontro scritto sul voto esercitato e sul comportamento assunto in assemblea.

* * *

BPF SGR tiene a disposizione degli investitori una descrizione aggiornata della presente policy e dei relativi aggiornamenti.